Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18, n. 1, e 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Omessa comunicazione dei dati ivi previsti

Dispositivo

1) La Repubblica francese, non avendo fornito le informazioni di cui all'art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997, n. 2635, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del detto regolamento.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 gennaio 2006, Commissione/Lussemburgo

(Causa C-90/05)

Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/1072/CEE — IVA — Rimborso — Soggetto passivo non stabilito all'interno del paese

1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Necessità di un'applicazione intera e precisa (Art. 249, terzo comma, CE) (cfr. punto 10)

2. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 11)*

3. *Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione che deduce l'ordine interno—– Inammissibilità (Art. 226 CE) (cfr. punto 13)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 7, quarto comma, dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11) — Ritardo nel rimborso dell'IVA ai soggetti non stabiliti all'interno del paese

Dispositivo

1) Non avendo rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell'IVA ai soggetti non stabiliti all'interno del paese, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.